



COMUNE DI VAIANO

PROVINCIA DI PRATO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

=====

SEDUTA PUBBLICA DEL 27.03.2017 - CONVOCATA ALLE ORE 18.00

SESSIONE ORDINARIA - SEDUTA PUBBLICA

ALL'ADOZIONE DEL PRESENTE ATTO SONO PRESENTI N. 13 CONSIGLIERI:

NOME E COGNOME	PRESENTI	ASSENTI
Primo Bosi (Sindaco)	X	
Giulio Bellini	X	
Beatrice Boni	X	
Daniele Calamai	X	
Roberta Roberti	X	
Silvia Senesi	X	
Leonardo Tacconi	X	
Alberto Vaiani	X	
Stefano Vaiani	X	
Matteo Grazzini	X	
Gualberto Seri	X	
Gaia Vaccai	X	
Samuele Zoppi	X	

PARTECIPANO ALLA SEDUTA, SENZA DIRITTO DI VOTO, ANCHE GLI ASSESSORI ESTERNI: Marco Marchi, Fabiana Fioravanti, Federica Pacini, Melissa Stefanacci.

ASSUME LA PRESIDENZA: il Sindaco, dott. Primo Bosi

PARTECIPA ALLA SEDUTA: il dott. Marco Fattorini, Segretario Comunale pro-tempore, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000.

SCRUTATORI SIGG.RI: Samuele Zoppi; Silvia Senesi; Giulio Bellini.

IL PRESIDENTE pertanto, accertata la regolarità della seduta, propone l'adozione del seguente provvedimento.

DELIBERAZIONE N. 4

OGGETTO: Regolamento per l'applicazione della Tassa Comunale sui Rifiuti (TARI). Modifiche agli artt.7 e 20.



COMUNE DI VAIANO

PROVINCIA DI PRATO

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione presentata dal Responsabile dell'Area 7, Tributi, Dott. Stefano Bianchi, allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale e corredata dal parere favorevole in linea tecnica, espresso dal competente Responsabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dando atto che nella fattispecie non necessita il parere di regolarità contabile;

VISTO il parere favorevole rilasciato dal Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. 267/2000;

FATTE PROPRIE le motivazioni in essa contenute;

UDITI gli interventi dei Consiglieri Comunali, degli Assessori e del Sindaco, oggetto di registrazione audio e successiva trascrizione;

PRESO ATTO che nella seduta del 27/03/2017 la competente Commissione Consiliare n. 1 ha espresso parere favorevole all'unanimità dei presenti;

ACCERTATA la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 (T.U. degli Enti Locali);

VISTO il D.Lgs 267/2000;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

ESPERITA la votazione in forma palese ed accertatone il seguente risultato con l'assistenza dei nominati scrutatori:

Presenti: n. 13

Votanti: n. 13

Favorevoli: n. 13

Contrari: nessuno

Astenuti: nessuno



COMUNE DI VAIANO

PROVINCIA DI PRATO

DELIBERA

1. DI APPROVARE la proposta di deliberazione presentata dal Responsabile dell'Area 7, Tributi, Dott. Stefano Bianchi, allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale e corredata dal parere favorevole in linea tecnica, espresso dal competente Responsabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dando atto che nella fattispecie non necessita il parere di regolarità contabile;

Inoltre, il Consiglio Comunale, valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, con ulteriore votazione in forma palese, con 13 voti favorevoli, nessun voto contrario e nessun astenuto

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto (articolo 134 comma 4 del TUEL)



COMUNE DI VAIANO

PROVINCIA DI PRATO

Piazza del Comune, 4 - 59021 Vaiano
C.F. 01185740485 - P.I. 00251280970

OGGETTO:-Tributi-Regolamento per l'applicazione della Tassa Comunale sui Rifiuti (TARI).
Modifiche agli artt.7 e 20

Propone al Consiglio Comunale

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Richiamata la delibera Consiglio Comunale n.12 del 09/04/14, con la quale è stato approvato il regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI). Tenuto conto delle successive integrazioni e modificazione dello stesso regolamento

Preso atto che l'applicazione della TARI in merito alla gestione dei rifiuti speciali e l'entrata in vigore dell'art.17 della legge 166/2016 hanno determinato la necessità di modificare il regolamento TARI ed in particolare l'art.7 e l'art.20 come di seguito:

- Eliminando la frase "**a pena di decadenza**" nel comma 5 dell'art.7
- Introducendo il comma 6 nell'art.7 dal seguente tenore:" **6.Il beneficio di cui al presente articolo si applica soltanto a condizione che la qualità dei rifiuti speciali prodotti sia coerente con l'attività per la quale si richiede l'esclusione dalla tassazione e la quantità smaltita coerente con il kd di riferimento. È fatta salva la possibilità per il contribuente di fornire specifica documentazione attestante l'impossibilità di raggiungere i quantitativi previsti.**"
- Aggiungere all'art. 20 il comma 9 bis avente il seguente tenore:" **Ai sensi dell'art. 17, legge 166/2016, alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il comune può applicare un coefficiente di riduzione della parte variabile della tariffa in relazione alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione"**

Visto l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Richiamato il comma 11 dell'art. 5 del del D.L. 244/16 (decreto milleproroghe) che ha abrogato il comma 454 dell'art. 1 della n. 232/2016 - legge di bilancio 2017 – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2016, ai sensi del quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2017 è stato prorogato al 31 marzo 2017;

Visto il regolamento per l'applicazione della Tassa Comunale sui Rifiuti – TARI –.

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;



COMUNE DI VAIANO

PROVINCIA DI PRATO

Piazza del Comune, 4 - 59021 Vaiano
C.F. 01185740485 - P.I. 00251280970

Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"

Visto l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

DELIBERA

1. Di modificare il comma 5 dell'art.7 eliminando la frase "a pena di decadenza". Di inserire all'art. 7 il comma 6 da seguente tenore:" *6. Il beneficio di cui al presente articolo si applica soltanto a condizione che la qualità dei rifiuti speciali prodotti sia coerente con l'attività per la quale si richiede l'esclusione dalla tassazione e la quantità smaltita coerente con il kd di riferimento. È fatta salva la possibilità per il contribuente di fornire specifica documentazione attestante l'impossibilità di raggiungere i quantitativi previsti.*"
Si riporta il testo dell'art. 7 con le modifiche in neretto

ART. 7- Esclusione per produzione di rifiuti speciali.

1. <<omissis>>.
 2. <<omissis>>.
 3. <<omissis>>;
 4. <<omissis>>.
 5. Entro il 31 maggio di ciascun anno, ~~a pena di decadenza~~, il produttore di rifiuti speciali deve presentare al gestore della TARI la documentazione comprovante l'avvenuta gestione dei rifiuti speciali prodotti nell'anno precedente, in conformità alla normativa vigente (contratti, formulari, fatture, MUD e altra documentazione di legge).
 6. **Il beneficio di cui al presente articolo si applica soltanto a condizione che la qualità dei rifiuti speciali prodotti sia coerente con l'attività per la quale si richiede l'esclusione dalla tassazione e la quantità smaltita coerente con il kd di riferimento. È fatta salva la possibilità per il contribuente di fornire specifica documentazione attestante l'impossibilità di raggiungere i quantitativi previsti.**
2. Di introdurre nell'art.20 il comma 9 bis dal seguente tenore:" **9bis Ai sensi dell'art. 17, legge 166/2016, alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il comune può applicare un coefficiente di riduzione della parte variabile della tariffa in relazione alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione"**
 3. Di prendere atto che le modifiche del regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2017;
 4. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;



COMUNE DI VAIANO

PROVINCIA DI PRATO

Piazza del Comune, 4 - 59021 Vaiano
C.F. 01185740485 - P.I. 00251280970

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art.49, comma 1, D.Lgs.18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Si da atto che il presente atto non necessita di parere di rilevanza contabile, ai sensi dell'art.49, comma 1, D.Lgs.18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Vaiano li 14/03/2017

Il responsabile del servizio
(dott. Stefano Bianchi)

COMUNE DI VAIANO

(PROVINCIA DI PRATO)
IL COLLEGIO DEI REVISORI

Verbale n. 2 del 28/02/17

L'anno duemiladiciassette e questo giorno _____ del mese di _____ alle ore _____

I sottoscritti Dr. Sergio Camillo Sortino, Dr.ssa Claudia Piano, Dr.ssa. Elissa Bandinelli, in qualità di presidente il primo e membri del collegio dei revisori degli enti dell'Unione dei Comuni della Valdibisenzio, svolto in forma associata ai sensi dell'articolo 1, comma 110, lett. c) della legge 7 aprile 2014, n. 56, si sono riuniti presso i propri uffici per procedere nelle operazioni rientranti nell'esercizio dell'attività revisionale di cui all'art. 239 del T.U.E.L.

In particolare il collegio ha proceduto:

a) **All'esame della delibera:** Regolamento per l'applicazione della Tassa Comunale sui Rifiuti (TARI). Modifiche agli artt.7 e 20.

In specie: preso atto che l'applicazione della TARI in merito alla gestione dei rifiuti speciali e l'entrata in vigore dell'art.17 della legge 166/2016 hanno determinato la necessità di modificare il regolamento TARI in particolare degli artt..7 e 20 come di seguito:

- Eliminando la frase "**a pena di decadenza**" nel comma 5 dell'art.7
- Introducendo il comma 6 nell'art.7 dal seguente tenore: "**6. Il beneficio di cui al presente articolo si applica soltanto a condizione che la qualità dei rifiuti speciali prodotti sia coerente con l'attività per la quale si richiede l'esclusione dalla tassazione e la quantità smaltita coerente con il kd di riferimento. È fatta salva la possibilità per il contribuente di fornire specifica documentazione attestante l'impossibilità di raggiungere i quantitativi previsti.**"
- Aggiungere all'art. 20 il comma 9 bis avente il seguente tenore: "**Ai sensi dell'art. 17, legge 166/2016, alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il comune può applicare un coefficiente di riduzione della parte variabile della tariffa in relazione alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione**"

Concontestuale rilascio del parere previsto come segue

Le operazioni predette si sono concluse alle ore 12.00

Rilievi, contestazioni e suggerimenti: _____

FORTE DEI TARCHI, il 28/02/17

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Pres. Dr. Sergio Camillo Sortino

Dr.ssa Claudia Piano Dr.ssa

Elissa Bandinelli



